



CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 75 DEL 30-09-2024

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI IN VIGORE FINO AL 30.04.2025**

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. CLAUDIO RUBINI

Viste le precedenti ordinanze n. 84/2018, n. 37/2019, n. 60/2020, n. 2/2021, n. 15/2021, 36/2021 e 71/2023, con le quali sono state introdotte alcune misure di limitazione alla circolazione veicolare al fine di contenere gli inquinanti atmosferici ed in particolare il PM¹⁰, che qui s'intendono integralmente richiamate;

Preso atto che nella seduta dell'11 agosto 2020 del Comitato d'Indirizzo e Sorveglianza era stata confermata la decisione, presa dalle Regioni del Bacino Padano, di posticipare il blocco dei veicoli euro 4 al 1 gennaio 2021 in conseguenza della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto che con Delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1355 era stato approvato il differimento del termine al 1 gennaio 2020 della limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4;

Rilevato che l'ordinanza n. 60/2020 produceva i suoi effetti fino al 31.12.2020, in conseguenza del differimento del termine originariamente previsto dal "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che a sua volta aveva inizialmente previsto l'entrata in vigore della limitazione della circolazione dei veicoli diesel euro 4 a far data dal 1 ottobre 2020, termine poi prorogato in conseguenza della necessità di non costringere i residenti nelle aree interessate ad aggravare la situazione del Trasporto Pubblico Locale, oltre che per la difficile situazione economica della popolazione legata all'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1898 del 29 dicembre 2020, con la quale veniva deciso di "rimodulare all'11 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di Programma";

Visto il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi – DPGR n. 23 del 21.02.2020 – OCDPC n. 630/2020 – con il quale si stabilisce che “il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1/2018;

Preso atto che non ostante l'emergenza epidemiologica da Covid 19 anche la qualità dell'aria costituisce un importante elemento che condiziona la salute pubblica e che obbliga quindi all'adozione di misure volte al contenimento delle concentrazioni di inquinanti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 238 del 02.03.2021, con la quale è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della sentenza in questione;

Rilevato che il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite, misure che integrano quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOX ed NH3;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 786 del 02.03.2021 del 12.07.2024 ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021”.

Viste le decisioni condivise con la Città Metropolitana di Venezia riguardo le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico durante i Tavoli Tecnici Zonali;

Viste le decisioni condivise con la Città Metropolitana di Venezia riguardo le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico illustrate nell'ultimo TTZ del 24.09.2024;

Richiamata la deliberazione n. 171 del 15.10.2020 con cui la Giunta Comunale di Marcon ha indicato le misure atte a fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all'inquinamento locale da PM¹⁰ da applicare al traffico veicolare indipendentemente dal livello di criticità raggiunto ed altre attivabili al superamento continuativo per almeno 4 giorni del valore limite giornaliero di 50µg/m³ di PM¹⁰ e per 10 giorni consecutivi.

Rilevato che il presente atto si conforma agli indirizzi già espressi nella predetta deliberazione della Giunta Comunale di Marcon;

Sentito in merito l'Assessore all'Ambiente e alla Viabilità del Comune di Marcon (VE);

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992

Vista la direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

ORDINA

Di regolamentare la circolazione in occasione delle limitazioni al traffico per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, secondo le seguenti modalità:

1) Nessuna allerta livello VERDE (sospensione delle misure di limitazione dal 16.12.2024 al 06.01.2025):

a. Divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, per le seguenti categorie di veicoli

1.ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi.

2.autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1.

3.autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

- 4.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1.
 - 5.veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e 4.
- 2) Allerta livello 1 ARANCIO (sospensione delle misure di limitazione dal 16.12.2024 al 06.01.2025):
- su apposita comunicazione (di cui al punto 6).
- a. Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle ore 18.30 per le seguenti categorie di veicoli
- 1.ciclomotori e motocicli euro 0 ed 1;
 - 2.autovetture ad uso proprio alimentate a benzina euro 0, 1 e 2;
 - 3.autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
 - 4.veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1, 2;
 - 5.veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
- 3) Allerta livello 2 ROSSO (sospensione delle misure di limitazione dal 16.12.2024 al 26.12.2024):
- su apposita comunicazione (di cui al punto 6)
- a. Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica dalle ore 08.30 alle ore 18.30 per le seguenti categorie di veicoli;
- 1.ciclomotori e motocicli euro 0 e 1;
 - 2.autovetture ad uso proprio alimentate a benzina euro 0, 1 e 2;
 - 3.autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
 - 4.veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
 - 5.veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 1, 2, 3, 4;
- b. Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica dalle ore 08.30 alle ore 12.30 per le seguenti categorie di veicoli
- 1.veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 5;
- 4) Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico e scarico, per gli autoveicoli con motore a combustione in corrispondenza di particolari impianti semaforici o di passaggi a livello di treni e/o locomotive.
- 5) L'Ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono tutte le strade di competenza nell'intero territorio comunale eccetto tangenziali, autostrade, strade provinciali, viale della Costituzione, tratto di via Mattei fino alla intersezione con la rotatoria di viale della Stazione, via Lombardi, viale della Stazione fino all'intersezione con via Papa Luciani, via e vicolo Porta Est.
- 6) I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

7) Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

8) Deroghe alle limitazioni al traffico:

VALIDE IN OCCASIONE DI NESSUNA ALLERTA – LIVELLO VERDE

- 8.1) veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio – gpl o a gasolio – gas metano;
- 8.2) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 8.3) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per le comunità;
- 8.4) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 8.5) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8.6) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico avente targa CD, del Corpo Consolare avente targa CC, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;
- 8.7) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- 8.8) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- 8.9) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, il giorno dell'arrivo ed il giorno di partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- 8.10) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo, se omologati a quattro o più posti, oppure con 2 persone a bordo se omologati a due posti;
- 8.11) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 8.12) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 8.13) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore a tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli

commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- 8.14) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.
- 8.15) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 8.16) veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8.17) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs n. 285/92;
- 8.18) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa a centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione

- 8.19) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 8.20) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 8.21) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 8.22) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 8.23) veicoli con potenza inferiore o uguale ad 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.24) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 8.25) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuola dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- 8.26) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- 8.27) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 8.28) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- 8.29) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase dell'intervento;

9) Deroghe alle limitazioni al traffico valide solo in occasione dei livelli di allerta arancio e rosso:

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e al punto 8.23, che sono sostituite così come di seguito indicato:

- 9.1) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- 9.2) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età, da attestare mediante esibizione di documento di identità e che siano residenti nel comune di Marcon.

DISPONE

La trasmissione in copia a:

- Regione Veneto
- Città Metropolitana di Venezia
- Prefettura di Venezia
- Questura di Venezia
- Sezione Polizia Stradale di Venezia
- Comando Provinciale Carabinieri di Venezia
- Stazione Carabinieri di Marcon
- Guardia di Finanza di Venezia
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre
- Direzione Sanitaria AULSS 3 Serenissima
- Comune di Marcon – Dirigente Area Tecnica

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha validità dal 01.10.2024 al 30.04.2025 secondo i periodi sopra indicati, è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Marcon.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE

Rubini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa